



# CITTA' DI BOJANO

(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 76 Del 30 dicembre 1998

**OGGETTO: D. Lgs. 15.12.1997, n° 446. - Approvazione Regolamento generale delle entrate comunali.-**

44

L'anno millenovecentonovantotto questo giorno trenta del mese di dicembre alle ore 19.00 nella sala consiliare del Comune di Bojano, in Piazza Roma, 153, a seguito d'invito diramato dal Sindaco in data 12.98, n°22132 di prot. e notificato ai signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione. Siede la seduta il Sig. dott. Roberto COLALILLO Sindaco.

L'appello nominale risultano:

		Presenti	Assenti
Roberto	COLALILLO	X	
Cesare	ROMANO	X	
Carlo	PERRULLA	X	
Gaetano	POLICELLA	X	
Antonio	ROMANO	X	
Silvio Massimo	PERRELLA		X
Antonio	SILVESTRI		X
Emilia	GENTILE	X	
Alfredo	SULLO	X	
Augusto	PALLOTTA	X	
Simona	PIZZUTI	X	
Antonio	SCALA		X
Mario	COLALILLO		X
Angelo	BERNARDO	X	
Antonio	DI BIASE	X	
Omerò	NOCERA	X	
Giuseppe	AMATU ZIO	X	

Presenti n. 13 Assenti n. 4

Precede il Segretario Generale del Comune Dr. Michele CATALDI incaricato della redazione del verbale residente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla discussione dell'argomento in oggetto.

## IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

Sono sempre assenti PERRELLA Silvio, SCALA, AMATUZIO. Si allontanano dall'aula PERRELLA Carlo e NOCERA. I presenti sono 12.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito quanto esposto in ordine all'argomento in trattazione:

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1992, n. 446 recante tra l'altro disposizioni per il riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto, in particolare, l'art. 53;

Ritenuto di dover dettare le norme relative alle procedure e alla gestione delle entrate comunali tributarie e non, per quanto attiene alla determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento, il sistema sanzionatorio, il contenzioso e i rimborsi;

Esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto dal Servizio Tributi, con le modifiche e integrazioni apportate dalla prima Commissione Consiliare;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Con voti favorevoli n° 11, resi per alzata di mano, e con l'astensione di COLALILLO Mario

### DELIBERA

di approvare il "Regolamento generale delle entrate comunali", che si compone di n. 19 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1999;

di sottoporre, ai sensi dell'art. 17, comma 33, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la presente deliberazione al controllo del CO.RE.CO;

ALLEGATO ALLA D. D. N. O.

n° 76 del 20.12.'98

# COMUNE DI BOJANO

(Prov. di Campobasso)

## REGOLAMENTO

## GENERALE delle

## ENTRATE COMUNALI

# INDICE

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento .....	pag 03
» 2 - Definizione delle entrate .....	pag 03
» 3 - Aliquote e tariffe .....	pag 03
» 4 - Agevolazioni.....	pag 03

## TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

» 5 - Forme di gestione .....	pag 04
» 6 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali .....	pag 04
» 7 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie.....	pag 05
» 8 - Attività di controllo delle entrate .....	pag 05
» 9 - Rapporti con i cittadini.....	pag 05
» 10 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie .....	pag 05
» 11 - Accertamento delle entrate non tributarie.....	pag 06
» 12 - Contenzioso tributario .....	pag 06
» 13 - Sanzioni tributarie .....	pag 06
» 14 - Autotutela.....	pag 07

## TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSI

» 15 - Riscossione.....	pag 07
» 16 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione .....	pag 07
» 17 - Transazione di crediti derivante da entrate non tributarie.....	pag 08
» 18 - Rimborsi.....	pag 08

## TITOLO IV NORME FINALI

» 19 - Norme finali.....	pag 08
--------------------------	--------

# TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

## Art. 2 Definizione delle entrate

Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

## Art. 3 Aliquote e tariffe

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.

Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

## Art. 4 Agevolazioni

I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede

di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

A decorrere dal 1° gennaio 2001 le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4-12-1997, n. 460 sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi comunali.

## TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

### Art. 5 Forme di gestione

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

- a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 24 - 28 della L. 8-6-1990, n. 142;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della L. 142/1990;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e) della L. 142/1990, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446;
- d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28-1-1988, n. 43;
- e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997.

La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

### Art. 6 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

Con decreto del Sindaco è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; con il provvedimento suddetto sono determinate inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;



- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi per quote indebite ed inesigibili;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

#### **Art. 7**

### **Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

#### **Art. 8**

### **Attività di controllo delle entrate**

Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

#### **Art. 9**

### **Rapporti con i cittadini**

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

Presso gli uffici Tributi Competenti o Ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

#### **Art. 10**

### **Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie**

L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a

mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite messo comunale.

In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

### **Art. 11** **Accertamento delle entrate non tributarie**

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

### **Art. 12** **Contenzioso tributario**

Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

### **Art. 13** **Sanzioni tributarie**

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18-12-1997.

Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.

L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la



individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato tramite messo comunale oppure a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 14 Autotutela**

Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

### **TITOLO III RISCOSSIONE**

#### **Art. 15 Riscossione**

Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionari o del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.

La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29-9-1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14-4-1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.

Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità.


Si applicano le disposizioni previste dall'art. 75 del D. Lgs. 25-02-1995, n. 77, per cui entro il 28 febbraio devono rendere il conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione.

Sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione.

I relativi conti sono redatti su modello ministeriale (approvato con D.P.R. 194/1996).

#### **Art. 16 Crediti inesigibili o di difficile riscossione**

Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.



Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termine di prescrizione.

#### **Art. 17**

#### **Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie**


Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 33 e 70, c. 3 del D. Lgs. 77/95 circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

#### **Art. 18**

#### **Rimborsi**

Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente: ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.




### **TITOLO IV NORME FINALI**

#### **Art. 19**

#### **Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.



Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Michele CATALDI

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Per quanto concerne l'assunzione dell'impegno di spesa, attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55, comma 5, legge 08.06.1990, n° 142.

li .....

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole.

li 22 - XII - 1998

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole.

li 22 - XII - 1998

IL RESPONSABILE

Il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 04-01-99 e vi resterà sino al 18-01-99  
li 04-01-99

L'ABDETTO  
IL MESSO COMUNALE  
Teste Meine

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d' Ufficio:

CERTIFICA

- Che la presente deliberazione:
- E' stata pubblicata mediante affissione all' Albo Pretorio del Comune il 04-01-99 per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art.47, comma 1°, della legge 142/1990.
  - E' stata trasmessa con nota n° 85 in data 04-01-99 al CO.RE.CO:
  - Come prescritto dall'art.17, comma 33, della legge 15.05.1997, n° 127.
  - A richiesta di un quinto dei signori consiglieri, per il controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate ( art.17, comma 38, L. n° 127/97 )

Dalla Sede Comunale, li 04-01-99

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Michele CATALDI



Per copia conforme

04 GEN. 1999

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Michele CATALDI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva:
- perche dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 47, comma 3°, L. n° 142/1990);
  - per decorrenza dei termini ai sensi di legge;
  - perche il CO.RE.CO. non ha riscontrato vizi di legittimita nella seduta del 18-01-99 ai n.ri di prot 63/99

Dalla Sede Comunale, li 17-01-99

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Michele CATALDI



# CITTA' DI BOJANO

(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

---

## IL PRESENTE REGOLAMENTO

- ◇ è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°76 del 30.12.1998, pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04.01.1999 al 18.01.1999, senza reclami, ed esaminata senza rilievi dal competente Organo di Controllo nella seduta del 18.01.1999 ai n.ri 63/249 di prot..
- ◇ munito degli estremi della deliberazione consiliare di approvazione e della decisione del CORECO, è stato affisso all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27.01.1999 al 10.02.1999.
- ◇ entra in vigore a decorrere dal 01 gennaio 1999.

Bojano, li 12 febbraio 1999



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Michele CATALDI